



Comune di Bracciano

## Regolamento per la gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria comunali

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle norme vigenti, i servizi cimiteriali e di polizia mortuaria di competenza comunale. In particolare:
  - i servizi riferiti alla gestione delle salme, dei cadaveri o di parte di essi;
  - la gestione e custodia dei cimiteri comunali e dei locali annessi;
  - la concessione di aree e di manufatti destinati alla sepoltura privata;
  - le disposizioni in materia di cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri

ed in generale, tutte le diverse attività connesse con la morte e la custodia delle salme e dei resti mortali, tenendo conto delle condizioni, delle esigenze locali e delle diverse sensibilità religiose e culturali dei singoli cittadini.

2. Il presente regolamento si applica ai servizi affidati in concessione a terzi, in quanto compatibili con il contratto di concessione. Il concessionario è tenuto inoltre a rispettare le indicazioni, le circolari, le ordinanze emesse dal Comune in materia.

#### Art. 2. Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo e di autorità sanitaria locale e, per quanto di competenza, dal responsabile dei servizi cimiteriali ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, in collaborazione con il responsabile dei servizi cimiteriali, i responsabili dei servizi che hanno competenze che riguardino la materia cimiteriale o le manutenzioni dei cimiteri nonché l'Ufficiale dello Stato civile, per le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente regolamento.
3. Fermi restando i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio comunale e all'ASL territorialmente competente, ove la gestione sia esternalizzata le attività funebri e cimiteriali del Comune sono svolte, per quanto previsto dal capitolato speciale, dall'affidatario del servizio di gestione dei cimiteri secondo le vigenti leggi ed il presente regolamento.
4. L'autorizzazione al seppellimento è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile ai sensi dell'articolo 141 dell'Ordinamento dello Stato civile.
5. La verifica e l'accertamento delle entrate dei servizi cimiteriali spettano al responsabile dell'area che ha competenza su tali servizi. All'ufficio di Stato civile è demandato il compito di verificare, al momento del rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, l'avvenuto pagamento delle relative tariffe, dando avviso dell'eventuale mancato pagamento all'ufficio competente. Al gestore dei servizi cimiteriali, ove esternalizzati, spetta parimenti il compito di verificare l'avvenuto pagamento delle tariffe sui servizi resi, segnalando l'eventuale mancato pagamento all'ufficio competente.

6. L'ufficio di Stato civile dovrà trasmettere all'ufficio competente sui Servizi cimiteriali, con cadenza almeno trimestrale, i dati relativi alle autorizzazioni al seppellimento / cremazione rilasciati, indicando: cognome e nome del defunto, richiedente l'autorizzazione, numero autorizzazione rilasciata, data di rilascio, tipo di operazione cimiteriale, importo pagato, fino a che tali operazioni non vengano informatizzate e rese visibili da tutti gli uffici interessati.

### **Art. 3. Responsabilità**

1. Il soggetto gestore dei servizi cimiteriali cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme o non consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrì, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### **Art. 4. Diritto di sepoltura**

1. Ai sensi dell'art. 50 del DPR 285/1990, hanno diritto ad essere seppelliti nei cimiteri del Comune di Bracciano, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei, le ceneri di:
  - a) persone morte nell'ambito del Comune, ovunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) persone morte fuori del territorio comunale ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) persone non domiciliate né residenti in vita nel territorio comunale e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali;
  - d) persone morte fuori del territorio comunale ma che vi abbiano di fatto abitato durante la loro vita e fino alla data del decesso;
  - e) persone nate nel territorio comunale ma residenti, nel momento del decesso, fuori di esso;
  - f) i nati morti, i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete ed i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina e che non siano stati dichiarati come nati morti ovvero, su richiesta dei genitori, i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
2. Hanno pure diritto ad essere seppelliti nei cimiteri di Bracciano, limitatamente alla effettiva disponibilità di manufatti, i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei, le ceneri di persone non residenti a Bracciano al momento del decesso a condizione che sia residente a Bracciano o sepolto nel cimitero comunale il coniuge o convivente (la convivenza dovrà risultare da formale attestazione di convivenza di fatto o da certificato di unione civile rilasciati dall'ufficio Anagrafe) o un parente di primo grado (genitore/figlio del defunto).

### **Art. 5. Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri**

1. Nel disporre della salma, dei resti, dei funerali, del collocamenti di epigrafi, di esumazioni e di ogni altro atto dispositivo sulla salma, sui resti o sulle ceneri ha la prevalenza la volontà del defunto, comunque espressa.
2. In mancanza, i familiari dispongono nel seguente ordine:
  - a) coniuge non legalmente divorziato;
  - b) convivente di fatto o unito civilmente (la convivenza dovrà risultare da formale attestazione di convivenza di fatto o da certificato di unione civile rilasciati dall'ufficio Anagrafe);
  - c) figli e genitori;
  - d) altri parenti secondo l'ordine e il grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta;
  - e) gli eredi istituiti, che dovranno comprovare la loro qualità con estratto del testamento.
3. Si presume che chi agisce per le disposizioni di cui sopra avanti al Comune e al soggetto gestore del servizio, per quanto di rispettiva competenza, abbia titolo che gli derivi dal presente articolo, fermo restando che eventuali controversie fra i soggetti di cui al comma secondo andranno risolte avanti l'autorità giudiziaria, lasciando del tutto estranei il Comune ed il soggetto gestore del servizio.

**Art. 6. Servizi gratuiti e a pagamento**

1. I servizi cimiteriali si qualificano come servizi onerosi a domanda individuale e sono, in via ordinaria, soggetti al pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e di seguito specificati:
  - a) il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio comunale;
  - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - c) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - d) il trasporto, la fornitura del feretro e l'inumazione in campo comune o la cremazione dei cadaveri di persone residenti nel Comune di Bracciano indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia assoluto disinteresse da parte dei familiari obbligati, ex art. 433 Codice Civile;
  - e) i trasporti indicati all'art. 12, co.4 del presente regolamento.
3. Lo stato di indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai Servizi sociali del Comune.
4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura entro 3 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, vengano individuati gli eredi o aventi causa del defunto le spese sostenute dal Comune sono considerate anticipazioni effettuate a norma dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e devono essere da loro rimborsate.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo nonché alle disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, per familiari del defunto si intendono il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al 6° grado.
6. I costi relativi al tempo di permanenza delle salme depositate presso il deposito o l'obitorio dell'Ospedale, con cui il Comune ha stipulato apposita convenzione, richiesti dai familiari o da altri enti saranno ad essi addebitati secondo le tariffe della competente ASL.

**Art. 7. Disposizioni diverse**

1. Nei cimiteri è consentito l'ingresso ai soli pedoni. Essi dovranno tenere un contegno che non offenda il rispetto dovuto al luogo ed al culto dei morti
2. All'interno dei cimiteri sono vietati l'accattonaggio e la questua.
3. Nei cimiteri è vietata qualsiasi ripresa filmata o fotografica senza apposita autorizzazione dell'ufficio preposto.
4. Nell'interno dei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze è vietata l'affissione di manifesti e tabelle di ogni genere che non siano quelle dell'Amministrazione, la distribuzione e l'esposizione di materiale pubblicitario l'offerta di servizi.

**TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA****Art. 8. Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione e obitori**

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso l'ospedale di Bracciano, a seguito di stipula di apposita convenzione tra il Comune e la ASL competente.
2. L'ammissione di salme nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata la Sindaco, dall'Autorità giudiziaria, dal Medico necroscopico ovvero dalla Pubblica autorità che ha richiesto l'intervento di recupero e trasporto. E' inoltre richiesta l'ammissione a richiesta dei familiari, nel rispetto della normativa vigente.
3. L'accesso e la eventuale permanenza di persone nel deposito di osservazione e nell'obitorio seguono le regole definite dalla ASL.

**Art. 9. Feretri**

1. Nessun cadavere può essere sepolto, se non chiuso in feretro avente le caratteristiche previste dalle vigenti leggi.
2. Il cadavere è collocato nel feretro rivestito con abiti o decentemente avvolto in lenzuola. Il cadavere destinato all'inumazione è rivestito con abiti o lenzuola di tessuto biodegradabile.
3. I feretri destinati all'inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici; sul fondo dovrà essere inserito apposito strato di materiale assorbente biodegradabile contenente idonee sostanze antisettiche.
4. I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 20 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
5. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa e secondo le disposizioni di cui al DPR 285/90.

**Art. 10. Autorizzazione al trasporto**

1. Il trasporto è consentito nei luoghi indicati nell'autorizzazione e nel rispetto degli orari ivi indicati. Per luoghi autorizzati si intendono i luoghi di culto delle diverse confessioni religiose aperti al pubblico e per lo stretto tempo necessario alla cerimonia. Qualora si intenda sostare in luogo diverso da quelli citati, occorre una specifica autorizzazione della ASL competente.
2. L'autorizzazione al trasporto è corredata dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di Stato civile nonché dal documento attestante l'identità del defunto, dall'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto.
3. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali, ceneri e resti ossei, sia nel territorio comunale che fuori di esso, è rilasciata dal Comune di partenza.

**Art. 11. Rilascio nulla osta ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero**

1. Il nulla osta all'ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero è rilasciato dal Comune, in base ai criteri di accoglimento nei cimiteri cittadini, all'autorità Consolare italiana all'estero, previa informazione al Ministero degli Esteri.

**Art. 12. Rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'extradizione di cadaveri**

1. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'extradizione di deceduti nei Paesi diversi da quelli aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, di cui rispettivamente agli artt. 27 e 29 del DPR n. 285/1990, compete al Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato, di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) del DPR n. 285/1990, viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto del cadavere, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'art. 30 del medesimo decreto qualora lo Stato di destinazione non rientri nella convenzione di Berlino.
2. La richiesta di autorizzazione all'extradizione di cui al comma precedente è corredata da nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il defunto è diretto debitamente legalizzata.
3. La convenzione sopracitata non si applica al trasporto delle ceneri.

**Art. 13. Trasporti funebri**

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
2. Il Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
  - a) orari di svolgimento dei servizi;
  - b) orari di arrivo ai cimiteri;
  - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
  - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;

- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti.
- 3. Per i trasporti destinati a comuni al di fuori del territorio regionale, si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:
  - a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;
  - b) trasporto svolto negli altri mesi ma con una percorrenza superiore ai 300 km.;
  - c) trasporto che avvenga quando siano trascorse 48 ore dal decesso.
- 4. Per ogni trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali provenienti da altro Comune o da altro Stato o diretti ad altro Comune o ad altro Stato o eseguito nell'ambito del territorio comunale è dovuto all'amministrazione comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3 del DPR 285/1990, nella misura stabilita dal Comune. Tale diritto non è dovuto per i trasporti richiesti o effettuati dai residenti nel Comune di Bracciano, per i trasporti di cadaveri militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, per trasporti di cadavere a scopo di studio e per cadaveri provenienti da altri Comuni trasportati all'obitorio comunale su disposizione dell'autorità giudiziaria e successivamente diretti altrove.

### TITOLO III - OPERAZIONI CIMITERIALI E CREMAZIONE

#### Art. 14. Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, definito in via ordinaria in dieci anni.
2. Per le inumazioni si osservano le disposizioni date nel DPR 285/1990, in particolare negli articoli da 68 a 75.
3. Le inumazioni sono effettuate in differenti riquadri, a seconda che si tratti di salme di adulti o di bambini fino a dieci anni compiuti.
4. I nati morti vengono inumati o tumulati nei riquadri dei bambini, come pure i prodotti abortivi, i prodotti del concepimento ed i feti di cui al precedente art. 4 comma 1 lettera f nonché, a richiesta dei genitori, i prodotti del concepimento di cui allo stesso comma dell'art. 4.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
6. Le salme per le quali non sia richiesta la tumulazione in appositi manufatti cimiteriali sono sepolte nei riquadri destinati alle inumazioni.

#### Art. 15. Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Ogni nuova tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria ed alla sua chiusura come prevista dall'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/90.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del DPR 285/90.

#### Art. 16. Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano il feretro può essere, ove il Comune abbia la disponibilità di loculi vuoti, provvisoriamente deposto in un loculo provvisorio, previo pagamento del canone stabilito per la concessione del manufatto rapportato all'effettiva durata temporale della tumulazione provvisoria e del successivo pagamento per estumulazione e ritumulazione.

2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato;
  - d) in ogni altro caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta in camera mortuaria consentito.
3. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori dei privati purché tale periodo sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno in cui avvenga l'estumulazione del feretro; le frazioni di mese sono computate come un mese intero.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, anche tramite il soggetto gestore, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. I concessionari si obbligano, per esigenze sanitarie, per motivi di ordine pubblico adeguatamente motivati o nel caso in cui il Comune non disponga di manufatti da dare in concessione, a consentire la tumulazione provvisoria di salme per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi, nei manufatti avuti in concessione e non utilizzati.

#### **Art. 17. Cremazione**

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso in base alla normativa di legge.
2. In caso di cremazione postuma di cadavere, di resti mortali e di resti ossei preventivamente sepolti, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove il cadavere è stato sepolto.
3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili e di prodotti del concepimento è autorizzata dalla ASL del luogo dove è avvenuto l'evento.
4. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3) della L 130/2001, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e di quelle tumulate da almeno venti anni.
5. Compiuta la cremazione, le ceneri possono essere:
  - a) riposte in apposita urna funeraria sigillata, che riporti all'esterno le anagrafiche del defunto, sistemata a richiesta in un sepolcro, anche già contenente altro cadavere, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
  - b) collocate nel cinerario comune qualora la famiglia non abbia provveduto ad altra destinazione, ovvero disperse o affidate, su richiesta degli aventi titolo e previa autorizzazione comunale.

#### **Art. 18. Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla L 130/2001, nel rispetto della volontà del defunto.
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bracciano nel territorio comunale, nei seguenti casi:
  - a) deceduti nel Comune di Bracciano;
  - b) deceduti fuori del territorio regionale purché residenti nel Comune di Bracciano al momento del decesso;
  - c) in caso di ceneri già di defunti già sepolti nei cimiteri comunali.

3. Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
4. Le ceneri possono essere disperse:
  - a) nell'area cimiteriale appositamente individuata;
  - b) in area privata, aperta e con il consenso del proprietario, senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
  - c) in natura, lontano da manufatti;
  - d) in mare, lago, fiume, in tratti liberi da natanti e manufatti.
5. Il controllo sulla corretta dispersione delle ceneri è in capo alla Polizia Locale, che può presenziare alla dispersione. Il familiare avente diritto alla dispersione dovrà comunicare preventivamente alla Polizia locale il luogo, la data e l'ora della dispersione, utilizzando un modulo apposito che la Polizia locale dovrà trasmettere, con visto di presa visione, all'Ufficiale dello Stato civile.
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8 del D Lgs 285/1992 e ss. mm. ii.

#### **Art. 19. Affidamento delle ceneri**

1. L'affidamento personale delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge n. 130/2001, nel rispetto della volontà del defunto.
2. L'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bracciano autorizza l'affidamento delle ceneri nell'ambito del territorio comunale.
3. Non è ammesso l'affidamento di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
4. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di affidare le proprie ceneri. Tale volontà può risultare, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche da dichiarazione, resa di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono: la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di affidare le proprie ceneri, il nominativo dell'affidatario e il luogo della conservazione. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà di affidare le proprie ceneri senza indicarne l'affidatario, quest'ultimo è scelto dai congiunti.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario.
6. L'affidamento è autorizzato con le seguenti prescrizioni:
  - a) l'urna dovrà essere debitamente sigillata e contenere i dati identificativi del defunto;
  - b) l'urna dovrà essere conservata all'interno dell'abitazione indicata con esclusione dei cortili, dei giardini di proprietà o condominiali, nonché di manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza della stessa, salvo che non si tratti di sepolcri familiari appositamente costruiti nell'area di pertinenza dell'abitazione indicata;
  - c) l'affidatario dovrà assicurare la custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata;
  - d) l'urna non può essere affidata, neanche temporaneamente, a terze persone in mancanza di specifica autorizzazione del Comune;
  - e) il luogo di conservazione dell'urna può essere variato solo previa tempestiva comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso è necessaria una nuova autorizzazione per l'affidamento, nonché per il trasporto delle ceneri.
7. Fino al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento le ceneri saranno conservate nel cimitero del comune. Il gestore è tenuto a rilasciare apposita ricevuta di deposito dell'urna. Le ceneri verranno consegnate agli affidatari una volta che essi abbiano acquisito la prescritta autorizzazione.
8. Venute meno le condizioni dell'affidamento o nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento, l'urna è riconsegnata al Comune per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa in vigore.
9. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni relativa variazione sono trascritti in apposito registro tenuto dall'Ufficiale di Stato civile, anche con l'ausilio di strumenti informatici. Il registro dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici del defunto, dati anagrafici dell'affidatario e luogo di conservazione dell'urna;
  - b) indirizzo del nuovo luogo di conservazione e data del trasporto in caso di variazioni;
  - c) data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e risultanze riscontrate.
10. Il Comune, mediante la propria Polizia locale, può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri.

#### **Art. 20. Esumazioni**

1. Per esumazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di cadaveri o resti mortali precedentemente inumati, e si suddividono in:
  - a) esumazioni ordinarie se operate d'ufficio alla scadenza del periodo ordinario di inumazione;
  - b) esumazioni straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali dell'ordinario periodo di inumazione.
2. Le esumazioni ordinarie sono effettuate secondo quanto disposto dall'art. 82 del DPR 285/90 e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. E' compito del Comune, anche tramite il soggetto gestore, stendere con congruo anticipo le liste, distinte per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è disposta l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere sul sito web del comune e all'ingresso dei cimiteri con almeno un mese di anticipo.
4. L'autorizzazione alle esumazioni straordinarie può essere concessa, di norma, solo nel periodo entro gli otto mesi dalla inumazione ed alle condizioni previste dall'art. 84, lettera a) del DPR 285/90; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa per cui rimane valido quanto previsto dalla successiva lettera b) del medesimo articolo del DPR 285/90.
5. I resti delle salme di persone decedute dal 27.10.1990 rinvenuti in occasione delle esumazioni, salvo che diversamente non disponga la eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o in sua mancanza il parente più prossimo.
6. In difetto di richieste specifiche degli aventi titolo, i resti ossei rinvenuti al termine delle esumazioni sono collocati in deposito temporaneo in attesa di disposizione dei familiari per un periodo individuato dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, alla scadenza del quale dovranno essere collocate nell'ossario comune.

#### **Art. 21. Estumulazioni**

1. Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente tumulate.
2. Allo scadere della concessione, ove essa non venga rinnovata dagli aventi titolo, essi sono tenuti a liberare il manufatto dai resti dei propri dei propri congiunti defunti. Nel caso non sia possibile reperire il concessionario o i suoi eredi l'estumulazione è a carico del Comune.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.
4. I resti risultanti delle salme di persone decedute dal 27.10.1990 rinvenuti in occasione delle estumulazioni, salvo che diversamente non disponga la eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o in sua mancanza il parente più prossimo.
5. In difetto di richieste specifiche degli aventi titolo, i resti ossei rinvenuti al termine delle estumulazioni sono collocati in deposito temporaneo in attesa di disposizione dei familiari per un periodo individuato dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, alla scadenza del quale dovranno essere collocate nell'ossario comune.

#### **Art. 22. Operazioni di disseppellimento**

1. Il Comune, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare operazioni di disseppellimento delle salme per:
  - a) traslazione in altra sepoltura a concessione;
  - b) collocazione in sepolcro privato;

- c) trasporto in cimitero di altro Comune;
- d) cremazione della salma dissepolta.

#### **Art. 23. Rinvenimento di valori nel corso di operazioni di disseppellimento**

1. A richiesta degli interessati aventi diritto può autorizzarsi il ritiro di oggetti rinvenuti in loro presenza all'atto del disseppellimento o da essi prima segnalati ove ne presumano la presenza.
2. La consegna degli oggetti agli aventi titolo dovrà risultare da un verbale redatto a cura del Comune, anche tramite concessionario.
3. Gli oggetti rinvenuti in sede d'esumazione d'ufficio e non richiesti vengono lasciati sul resto mortale o, ove sia possibile in ragione dello spazio disponibile, collocati nel contenitore per resti ossei e seguono le vicende del defunto.
4. Nel caso i resti del defunto vengano disposti nell'ossario comune gli oggetti meritevoli di considerazione saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per sei mesi dal disseppellimento. Decorso tale periodo tali oggetti passeranno in proprietà al Comune.

### **TITOLO IV - CONCESSIONI**

#### **Art. 24. Sepolture private**

1. Il Comune può concedere, nei limiti della loro effettiva disponibilità, l'uso di aree cimiteriali a famiglie, enti morali, comunità per la realizzazione di sepolture private.
2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C.
4. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Il numero delle salme da tumulare è determinato e riportato in progetto e nei relativi atti autorizzativi; esso è, di norma, limitato al doppio dei metri quadrati di area concessa.
5. Per la tumulazione di salme in tombe costruite da enti o comunità occorrerà la dichiarazione dell'associazione o ente di appartenenza che attesti l'iscrizione del defunto alla stessa fino alla data del decesso.
6. Sono vietate le subconcessioni, i trasferimenti e le divisioni a qualsiasi titolo e forma di manufatti cimiteriali, pure se costruiti da privati.
7. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, considerati i termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, le aree per la costruzione di sepolture private sono concesse per novantanove anni. La concessione può essere rinnovata entro la data di scadenza.

#### **Art. 25. Concessioni cimiteriali**

1. Il Comune concede i propri manufatti cimiteriali per un periodo massimo di trenta anni rinnovabile.
2. Manufatti cimiteriali possono essere concessi solo in presenza di cadavere, resti mortali o ceneri da seppellire.
3. Un secondo manufatto, solo se contiguo a quello del defunto da seppellire, può essere concesso nel caso vi sia un coniuge/compagno vivente (la convivenza dovrà risultare da formale attestazione di convivenza di fatto o da certificato di unione civile rilasciati dall'ufficio Anagrafe), per consentire il futuro ricongiungimento delle salme dopo la morte di questi. E' altresì possibile concedere un secondo manufatto contiguo a quello del defunto da seppellire, in casi del tutto particolari ed opportunamente motivati, a congiunti di primo grado. Le motivazioni dovranno essere formalmente esplicitate dall'avente titolo nella sua richiesta e valutate dall'area competente. Ove il manufatto venga assegnato tali motivazioni dovranno essere esplicitate nell'atto di assegnazione a firma del dirigente competente.
4. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita dal Comune. I manufatti possono essere formalmente assegnati solo dopo il pagamento di tale tariffa o, in caso di

formale rateizzazione del debito, dopo il pagamento della prima rata, attestati dalla quietanza di pagamento, stipulando successivamente, nel minor tempo possibile, l'atto di concessione.

5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, cui andrà allegato lo stralcio della planimetria del cimitero con la esatta localizzazione della sepoltura, che indichi l'oggetto della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a) l'oggetto della concessione e la precisa identificazione del sepolcro, il numero di posti salma concessi;
  - b) la durata della concessione;
  - c) la/e persona/e concessionaria/e individuato, nel caso di enti e collettività, nel legale rappresentante pro-tempore;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
6. In ogni sepoltura può essere permessa la tumulazione di salme, resti mortali o ceneri in numero superiore a quello indicato nell'atto di concessione ove vi sia spazio disponibile, previo pagamento della tariffa prevista in vigore al momento della richiesta di tumulazione, purché non in contrasto con la normativa vigente.
7. Più concessionari possono richiedere al Comune, congiuntamente, una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente. L'istanza deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata separatamente da tutti gli stessi, allegando un documento di identità.
8. In deroga al comma 2 è possibile concedere un manufatto cimiteriale ad un richiedente di età superiore a 65 anni che dimostri di non avere parenti o affini fino al 6° grado.
9. La Giunta, ove ve ne sia la disponibilità, può assegnare a enti o comunità aree per la realizzazione di sepolcri applicando canoni o tariffe di concessione ridotte, rispetto a quanto previsto dall'apposito tariffario, sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari, che dovranno essere riportati sull'atto di concessione.
10. Le concessioni possono essere rinnovate, alla loro scadenza, dai concessionari e/o dagli aventi titolo presentando apposita istanza. Nulla è dovuto dal concessionario per il primo rinnovo, scaduti i 30 anni. I successivi rinnovi sono soggetti al pagamento del 40% delle tariffe vigenti all'atto del rinnovo.
11. Le salme tumulate nei sepolcri ritornati nella piena disponibilità del Comune saranno estumulate ed inumate nel campo comune ovvero, se completamente mineralizzate, nell'ossario comune, salvo che i congiunti non richiedano autorizzazione a tumulazione/ inumazione delle salme/resti mortali in altro manufatto o in altro cimitero. In questo caso sarà a loro carico quanto dovuto per l'estumulazione ed eventuale ritumulazione della salma/resti mortali/ceneri.
12. I manufatti cimiteriali vengono ordinariamente assegnati dal basso verso l'alto, dalla I alla IV fila, seguendo il numero d'ordine di ogni blocco. L'assegnatario può chiedere, in casi particolari che verranno valutati dall'ufficio, la modifica dell'assegnazione della fila nel caso vi siano altri manufatti disponibili.

#### **Art. 26. Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali**

1. Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:
  - a) sepolture concesse prima del 10.02.1976 per le quali viene riconosciuto, laddove esplicitamente riportato nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo determinato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari. La concessione di tali sepolture può essere revocata trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma in caso di insufficienza di posti nel cimitero rispetto al fabbisogno e ove non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero;
  - b) sepolture concesse dal 10.02.1976 per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente (sepolcro gentilizio).

2. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato esclusivamente al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93, commi 1 e 2, DPR n. 285/1990, nonché delle disposizioni di cui al presente capo, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge/compagno (con riferimento a formale attestazione di avvenuta convivenza di fatto o da certificato di unione civile rilasciati dall'ufficio Anagrafe), dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado. Il concessionario può inoltre autorizzare la tumulazione di resti mortali o ceneri di persone che possa provare abbiano con lui convissuto in vita e con le quali abbia stabilito particolari rapporti affettivi.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza, ai sensi del successivo art. 28, comma 1, lett. a) del presente regolamento. Il concessionario può usare della concessione nei limiti definiti dal relativo atto e dal presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo variare per esigenze del cimitero.
5. In caso di decesso del concessionario di un manufatto cimiteriale i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune entro tre mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione. Il Comune potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione, provocando la decadenza della concessione.
6. Uno o più concessionari possono rinunciare, per sé o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. La rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

#### **Art. 27. Rinuncia a concessione cimiteriale**

7. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.
8. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
9. La rinuncia determina la retrocessione del sepolcro/area. Ove la concessione sia avvenuta da meno di 20 anni è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di concessione, rivalutata secondo i coefficienti ISTAT. Nulla è dovuto ai rinuncianti che abbiano goduto di un manufatto per più di 20 anni.
10. Nel caso di rinuncia alla concessione di aree nulla è dovuto al concessionario per l'eventuale presenza sull'area di manufatti di sua proprietà, che dovranno essere ceduti al Comune gratuitamente.
11. Per le concessioni perpetue il rimborso sarà pari al 50% della tariffa in vigore al momento della domanda di rinuncia, che dovrà essere completa di tutta la documentazione necessaria, eventualmente diminuibile di un terzo in considerazione dello stato di conservazione del sepolcro.
12. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
13. Il manufatto da restituire dovrà essere preventivamente svuotato delle salme/resti mortali/ceneri ivi contenute. Nel caso il loculo sia restituito pieno l'ente tratterrà dalla somma percentuale dovuta al concessionario a titolo di rimborso le spese da sostenere per lo svuotamento e la pulitura del manufatto. Ove le spese che il Comune debba sostenere superino la somma dovuta al concessionario per la rinuncia, essa non potrà essere accettata.
14. In caso di mancata accettazione della rinuncia da parte del Comune il manufatto resterà nella disponibilità del concessionario fino alla scadenza prevista nel contratto di concessione:

#### **Art. 28. Decadenza dalla concessione cimiteriale**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;

- c) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti all'art. 35 del presente regolamento;
  - d) quando il sepolcro concesso non sia stato occupato da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro novanta giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
  - e) in caso di mancata comunicazione della variazione di intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti all'art. 26 comma 5 del presente regolamento;
  - f) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 33 del presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto e/o alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;
  - g) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione;
  - h) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario senza che sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione dagli aventi diritto;
- 2) L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere a), b), d), f), g), h), i) previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nei casi previsti alle lettere c) ed e) la pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa ingiunzione ad adempiere al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili, agli obblighi previsti dal presente regolamento entro in tempo determinato. Nel caso di irreperibilità dei destinatari si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
  - 3) Nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere c), e) l'ufficio competente invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere entro sessanta giorni dal ricevimento, agli obblighi previsti dal presente regolamento. Il termine è riferito, per la lettera c), al verbale di inizio dei lavori di manutenzione o, ove occorra ai sensi delle leggi vigenti, alla presentazione del progetto dei lavori/restauri che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei tempi dei lavori stessi. Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento entro il termine stabilito l'ufficio competente invia al destinatario delle comunicazioni una seconda ingiunzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indicando un nuovo termine di ulteriori sessanta giorni per l'adempimento degli stessi, specificando che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio. Se gli obblighi previsti dall'ingiunzione non sono adempiuti il dirigente competente adotta il provvedimento di decadenza, che viene notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio. L'Amministrazione, nel dar seguito al provvedimento di decadenza, dispone la collocazione delle salme, resti e ceneri nell'ossario/cinerario/campo comune, dandone adeguata informazione a uno degli aventi titolo.
  - 4) Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 27 del presente regolamento, nel caso in cui non vogliano provvedere alla manutenzione del sepolcro.
  - 5) Qualora gli uffici non siano in grado di individuare gli aventi diritto la procedura di decadenza si avvia ponendo un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si avvisa della procedura di decadenza in atto, invitando gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine viene pubblicata un'intimazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune nonché, qualora ritenuto opportuno, sui mezzi di comunicazione locali, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione senza che si sia presentato alcun interessato verrà emesso il provvedimento di decadenza.
  - 6) Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti.
  - 7) Ove il Comune non abbia disponibilità di manufatti cimiteriali (loculi/ossarine) l'ufficio può disporre, per motivi di pubblico interesse, la decadenza dalla concessione quando lo stesso concessionario o membri di primo grado della sua famiglia (ascendenti o discendenti) abbiano in concessione più di due manufatti cimiteriali non occupati da salma/resti mortali/ceneri di persone riconducibili alla famiglia stessa.

**Art. 29. Revoca della concessione cimiteriale**

1. L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.
2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di sessanta giorni.
3. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

**Art. 30. Estinzione della concessione cimiteriale**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 25, comma 1 se non rinnovate, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.
2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
3. L'Amministrazione con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione agli interessati. Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio.
4. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

**Art. 31. Regolarizzazione di concessioni**

1. Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stata richiesta la regolarizzazione della concessione mediante la stipulazione del relativo atto.
2. Per ottenere la regolarizzazione della concessione l'interessato dovrà presentare la documentazione atta a dimostrare il suo grado di parentela con i defunti già tumulati nel sepolcro e l'autorizzazione di eventuali altri eredi.
3. La nuova concessione, da stipularsi con la formula "ora per allora", seguirà i limiti temporali della originaria concessione ovvero decorrerà dalla data di morte del defunto della famiglia seppellito per primo nel sepolcro oggetto di regolarizzazione.
4. La tumulazione sarà limitata alle salme appartenenti alla famiglia dei defunti tumulati e agli eredi del concessionario originario, ove individuabile.

**Art. 32. Modalità di riassegnazione dei sepolcri perpetui**

1. I sepolcri perpetui rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del presente regolamento sono riassegnati, senza vincolo di osservanza dei vigenti tariffari, secondo procedure di evidenza pubblica qualora si profili la possibilità di una domanda superiore all'offerta, ovvero mediante assegnazione diretta previa idonea pubblicità.

**TITOLO V - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEI SEPOLCRI****Art. 33. Progettazione e costruzione di sepolture private**

1. I progetti per la costruzione di sepolture private debbono essere presentati all'area competente per il rilascio del titolo edilizio entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione dell'area.

2. Al progetto andrà allegata copia del contratto di concessione dell'area. Sugli elaborati di progetto e sugli atti autorizzativi andranno indicati il nome del concessionario, il cimitero e i riferimenti dell'area concessa.
3. I manufatti destinati a raccogliere più salme devono essere costruiti in modo da consentirne la tumulazione separata. I loculi possono essere costruiti sia nella camera sepolcrale che nel manufatto soprastante. L'accesso alla camera sepolcrale deve essere chiuso da una pietra tombale con apposito telaio.
4. Una copia del progetto approvato, corredato da copia del titolo che abilita la costruzione, dovrà essere trasmessa dall'area che ha rilasciato il titolo edilizio all'area che gestisce i servizi cimiteriali.
5. Il deposito dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori deve essere fatto all'interno dell'area della costruzione; l'utilizzo di aree diverse dovrà essere autorizzato dall'ufficio competente sui Servizi cimiteriali.
6. Il materiale di scavo o di risulta da smaltire dovrà essere rimosso entro 24 ore.
7. E' vietato all'interno dei cimiteri l'uso da parte di ditte private di mezzi meccanici cingolati; l'uso di mezzi gommati dovrà essere autorizzato dall'ufficio competente sui Servizi cimiteriali.
8. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione dell'area.
9. L'area competente per il rilascio del titolo edilizio procederà alla verifica della conformità dei lavori al progetto. In caso di abuso dovrà darne comunicazione all'area che cura i servizi cimiteriali che provvederà, previa diffida, alla dichiarazione di revoca della concessione dell'area.
10. Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei tempi previsti in mancanza di una giusta causa, l'Amministrazione provvederà ugualmente alla revoca della concessione, rimanendo in facoltà della stessa di demolire quanto già realizzato ovvero di porre all'asta il manufatto nello stato in cui si trova. L'eventuale aggiudicatario dovrà presentare un nuovo progetto per i lavori da eseguire.
11. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
12. In caso di revoca o decadenza della concessione per le motivazioni di cui ai precedenti commi non è dovuto al concessionario alcun rimborso.

#### **Art. 34. Epigrafi e segni funerari**

1. Entro un mese da ciascun seppellimento il concessionario ha l'obbligo di apporre sul manufatto un lapide sulla quale dovranno essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Epigrafi che contengano parole diverse oltre a quelle indicate al comma 1 devono essere autorizzate dall'ufficio competente.
3. Epigrafi e segni mortali apposti nei campi comuni rimarranno sulle sepolture sino all'esumazione dei resti mortali, dopo di che saranno rimossi a cura dell'Amministrazione.

#### **Art. 35. Manutenzione delle sepolture**

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari o ai loro eredi; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti spetta al gruppo di concessionari i cui sepolcri costituiscano un singolo blocco.
3. Il Comune può offrire, eventualmente attraverso il proprio concessionario, il servizio di pulizia dei sepolcri, comprendente anche la manutenzione ordinaria di eventuali zone a verde, previo il pagamento di un canone annuale da parte dei concessionari.
4. Nel caso in cui il sepolcro sia considerato inadatto alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il responsabile del servizio emetterà apposita ordinanza al concessionario/ai concessionari, che hanno l'obbligo di effettuare i lavori di manutenzione e di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro i termini stabiliti dall'ordinanza.

5. I lavori di manutenzione dei manufatti cimiteriali potranno essere eseguiti direttamente dall'amministrazione, ove essa rientri nella disponibilità di intere costruzioni autonome (interi blocchi di loculi, cappelle e simili), ovvero dai concessionari che posseggano parte dei loculi da mantenere. In questo caso l'amministrazione parteciperà alla spesa secondo la percentuale di manufatti che siano nella sua piena disponibilità, dopo aver valutato la congruità della spesa sulla base della stima dei lavori presentata dai concessionari, da redigere sulla base dei prezziari regionali vigenti alla data della progettazione dei lavori.
6. Le salme tumulate nei manufatti oggetto dei lavori che non possano essere ivi conservate essere estumulate a cura e spese degli concessionari o eredi ove risultino individuabili. I resti mortali dei defunti tumulati nei manufatti da mantenere di cui non sia possibile individuare gli eredi saranno depositi nell'ossario comune ovvero reinumati in fosse comuni.
7. Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità l'Amministrazione provvederà d'ufficio alle opere di prima necessità finalizzate ad eliminare il pericolo, proseguendo poi secondo la procedura descritta nel presente articolo. Le spese sostenute dal Comune saranno accollate ai concessionari, per quanto spettanti.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 36. Redazione Piano Regolatore Cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

### Art. 37. Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "regolamento di Polizia Mortuaria" DPR 285/90, sono soggette a sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 200,00 con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n.383 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 24.11.1981 n.689.
2. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento che costituiscano anche violazioni delle disposizioni del DPR n. 285/90"regolamento di Polizia Mortuaria" sono punite ai sensi dell'art. 107 del decreto medesimo.

### Art. 38. Vigenza e rimando

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, se del caso, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Restano salvi i periodo di durata della concessione dei manufatti cimiteriali stabiliti nei contratti già sottoscritti.
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si rimanda alle vigenti normative in materia, con particolare riguardo alle seguenti: Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/7/1934 e ss.ii.mm.; DPR 10/9/1990 n. 285 e relative circolari esplicative del Ministero della Sanità; L n. 130 del 30/03/2001; DM Interno 1/7/2002; DPR 17/7/2003 n. 254; legislazione Regione Lazio.

### Art. 39. Abrogazione di norme incompatibili

1. E' abrogato il regolamento di polizia mortuaria vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.05.1995 e successivamente integrato e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 94 del 14.07.1995, n. 34 del 25.03.1996, n. 42 del 27.03.1998, n. 33 del 10.04.2002, n. 55 del 23/11/2005 e n. 2 del 4/2/2008. Tale regolamento cessa di avere validità dall'approvazione del presente.